

LXXXVI.

TORNATA DEL 28 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Comunicazione della trascrizione delle regie lettere patenti con le quali è concesso il titolo di Altezza Reale ai figli di S. A. R. il duca di Genova e del deposito dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Adalberto di Savoia-Genova — Presentazione dei due disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » e « Attribuzioni della Commissione permanente di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato » — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (n. 18) — Parlano i senatori Calenda A., Pellegrini, Gadda, Secondi, Pierantoni, Taiani, relatore, Todaro, Bianchi Giulio, Saredo, Borgnini, Griffini ed il sottosegretario di Stato per l'interno — Si approvano gli articoli 27, 28, 29 e 31 — Resta sospeso l'art. 30 — È rinviato il seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, i ministri delle finanze, del Tesoro, della guerra ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore segretario, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. A termini dell'articolo 38 dello Statuto il quale scrive che: « Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi ». Prego di dar lettura del verbale di deposito in data d'oggi.

Lo stesso senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

« L'anno milleottocentonovantotto a dì 28

marzo in Roma, nel palazzo del Senato ed in una sala della sua biblioteca:

« Dovendosi procedere all'atto di trascrizione di RR. Lettere Patenti in data 3 marzo 1898 di concessione di titolo, dignità e trattamento di Altezza Reale alle LL. AA. SS. il Principe Filiberto e la Principessa Bona di Savoia-Genova, figli di S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-Genova, nonchè al Principe quartogenito, nascituro della prefata Sua Altezza Reale, erasi estratto il giorno nove dello stesso mese dal forziere destinato alla custodia degli Atti di Stato civile della Reale Famiglia il registro originale delle nascite.

« Dette Regie Lettere Patenti furono trascritte in esso registro sotto il numero X e furono eseguite le relative annotazioni.

« Successivamente, il giorno ventiquattro del mese corrente in Torino, fu iscritto nell'anzidetto registro sotto il numero XI l'atto di

nascita di S. A. R. il Principe Adalberto, Liutpoldo, Elena; Giuseppe, Maria di Savoia-Genova.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'archivio del Senato, sono quivi intervenuti il comm. prof. Luigi Cremona vice-presidente del Senato, il barone comm. Giovanni Barracco, senatore e questore, ed il cav. Antonio Martini, bibliotecario archivistista, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenuta l'una dal presidente, e per esso dal vice-presidente intervenuto, l'altra dai senatori questori e la terza dal bibliotecario archivistista, si sono ivi depositi il registro predetto e gli originali delle Regie Lettere Patenti sopra descritte. Dopo di che si rinchiude il forziere colle stesse tre chiavi, le quali vengono ritirate da ciascuno che le tiene rispettivamente in consegna.

« In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, firmato dagl'intervenuti, ed al quale si unisce la dichiarazione in data del 26 corrente dell'archivista generale del Regno, per la consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, che erasi ritirato per trascrivervi le mentovate Regie Lettere Patenti, fare le relative annotazioni ed iscrivervi l'atto di nascita sopra riferito.

« Copia del presente atto, sarà unita al processo verbale della prima seduta pubblica del Senato.

« Firmati nell'originale: Luigi Cremona, vice-presidente del Senato; Giovanni Barracco, senatore questore; cav. Antonio Martini, bibliotecario archivistista ».

REGIO ARCHIVIO DI STATO ROMA.

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal signor cav. avv. Federico Pozzi, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, che si conserva in questo archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il presidente del Senato per operarvi:

« 1° La trascrizione di Regie Lettere Patenti in data 3 marzo 1898 di concessione di titolo, dignità e trattamento di Altezza Reale alle LL. AA. il Principe Filiberto e la Principessa Bona di Savoia-Genova, figli di S. A. R.

il Principe Tommaso di Savoia-Genova, Duca di Genova, nonchè al Principe quartogenito nascituro dalla prefata S. A. R.;

« 2° L'iscrizione dell'atto di nascita di S. A. R. il Principe Adalberto, Liutpoldo, Elena, Giuseppe, Maria di Savoia-Genova, la quale venne fatta il ventiquattro di questo mese.

Roma, 26 marzo 1898.

« Il soprintendente degli archivi
« F.^{to} DE PAOLI ».

Per copia conforme.

F.^{to} POZZI

Direttore della Segreteria.

Presentazione di due progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Maggiori assegnazioni e diminuzioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Ho poi l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per regolare le « Attribuzioni della Commissione permanente per la vigilanza degli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria ».

Quando si discuteva la legge sulla circolazione bancaria, io aveva dato a questa alta Assemblea l'affidamento di presentare al Senato stesso questo disegno di legge, ed ora sciolgo il mio impegno.

Domanderei per il primo dei due disegni di legge da me presentati, anche per preghiera del mio collega ministro di agricoltura, industria e commercio, l'urgenza perchè ha rapporto con l'Esposizione di Torino, la quale è di prossima apertura.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro del Tesoro della presentazione di questi due progetti di legge. Per il primo dei progetti di legge presentati, che per ragioni di competenza sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze, l'onor. Ministro del Tesoro chiede l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

Il secondo disegno di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Come il Senato rammenta, si sospese, nell'ultima tornata, la discussione sull'art. 27, per dar tempo all'Ufficio centrale di addivenire ad ulteriori accordi coi proponenti gli emendamenti.

Prego ora l'Ufficio centrale di riferire in proposito.

CALENDA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Dopo discussione avvenuta anche col rappresentante del Governo, l'Ufficio centrale dei due emendamenti proposti dal senatore Pellegrini, uno consistente nella soppressione del 1° comma dell'art. 27 e l'altro consistente in un'aggiunta da farsi al 3° comma che tratta delle spese di trasporto, non ha accettato il 1° ed ha aderito al 2° emendamento.

Il primo comma dell'articolo riguarda la spesa di *fondazione* e manutenzione dei manicomi pubblici e di ogni proprietà annessa; e non ne ha accettata la soppressione perchè qui non si fa che svolgere il principio che era stato già consacrato nel primo articolo della legge.

Infatti nel primo articolo si dice: « Gli alienati debbono essere a carico della provincia rinchiusi e curati in un manicomio proprio, od in altri manicomi privati, mediante convenzioni » quindi si prevede il caso di un manicomio esistente.

Il primo comma dell'art. 27 prevede il caso che non esistendo il manicomio proprio, nè volendo la provincia legarsi con convenzioni con altre provincie voglia costruire un manicomio, ed in tal caso la competenza della spesa senza meno è della provincia.

Per questa ragione ed anche perchè trattandosi di competenza di spese per alienati, la prima spesa che si presenta è quella che ri-

guarda il *manicomio* (il locale), e qui dichiarandosi che la spesa di mantenimento degli alienati è a carico della provincia, si aveva ad accennare ancora alla spesa di costruzione del manicomio provinciale che deve stare a carico della provincia.

Per queste considerazioni non si accetta l'emendamento proposto e si prega il Senato di votare questo primo comma come è presentemente redatto.

Riguardo al terzo comma esso è così concepito:

« Le spese di trasporto per l'invio degli alienati al manicomio, e pel loro ritorno a domicilio, saranno a carico dei comuni anche pel caso previsto dall'art. 20, nel quale l'amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune, nei modi di legge, il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l'obbligo ».

Il senatore Pellegrini faceva l'obiezione: e come si può obbligare la provincia ad una spesa di cui non ha avuto neppure conoscenza? E proponeva che dovesse essere sentita la Deputazione provinciale.

Questo emendamento è stato accettato dall'Ufficio centrale, il quale ha creduto di porlo in fine del comma, poichè tra le due provincie, che possono essere interessate, deve essere sentita quella a cui incombe il mantenimento dell'alienato. Quindi l'Ufficio centrale d'accordo anche col rappresentante del Governo, propone che si dica: « le spese di trasporto degli alienati da un manicomio ad un altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato, previo il voto della Deputazione provinciale ».

Nessun altro emendamento essendo stato presentato nè all'Ufficio centrale, nè alla Presidenza, non è il caso di protrarre ancora la discussione su questo articolo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio l'Ufficio centrale di avere accolto un emendamento, che corrisponde allo scopo, cui io mirava, cioè che colui che deve pagare sia sentito sulla convenienza della spesa.

Mi dispiace però di non potermi dichiarare convinto delle ragioni, per le quali l'Ufficio

centrale non aderisce alla proposta di eliminare il primo comma dell'art. 27.

Non sono per me dissipati i dubbi che le provincie, per effetto di quel comma, siano esposte al pericolo di una spesa nuova, e diversa da quella, che oggi loro incombe.

Per la legge attuale le provincie non sono obbligate, se non a provvedere alle spese di mantenimento degli alienati poveri; oggi invece si rende obbligatoria (anche se questa parola non è scritta, ma l'obbligatorietà è nella sostanza), la spesa di fondazione e manutenzione di manicomi pubblici.

L'Ufficio centrale dichiara che s'intende parlare dei manicomi che già esistono, e che sono esclusivamente provinciali. Ma come va allora che nell'art. 1^o, del quale si afferma essere l'art. 27 un'esplicazione, come va, ripeto, che si dice « Ciascuna provincia provvede al ricovero degli alienati poveri sia in proprio manicomio, sia con altri manicomi pubblici o privati, mediante convenzioni speciali »?

Dunque vi sono altri manicomi pubblici che non sono affatto manicomi provinciali!

Quando voi dite in questo articolo che la provincia deve provvedere alla fondazione e manutenzione dei manicomi, per ciò che si è detto nell'articolo 1^o, esponete le provincie ad una spesa nuova e ad assumere le cose altrui.

Se l'articolo si deve intendere applicabile soltanto quando la provincia è proprietaria di un manicomio, ovvero quando voglia fondare un manicomio, non veggo la necessità di un articolo di legge che affermi un principio così evidente.

Chi ha una casa propria deve del proprio mantenerla; chi vuole fondarla, deve pagarsela.

Non mancherà chi vorrà interpretare questo articolo in modo diverso, non potendo supporre che si voglia affermare una cosa che, sia detto con tutto il rispetto, è inutile.

Senza abusare più della pazienza del Senato, nè dell'Ufficio centrale, io propongo che venga respinto il primo capoverso dell'articolo in discussione, e prego il presidente a volerlo porre in votazione separatamente dal resto dell'articolo.

GADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Ho domandato la parola perchè le considerazioni fatte ieri, e ripetute oggi, rias-

sunte, dal nostro collega Pellegrini, mi hanno fatto davvero molta impressione.

Io mi domando: È mai possibile che il senso di questo articolo possa essere quello che indica l'Ufficio centrale, cioè: che la provincia sia obbligata a mantenere i propri fabbricati? Questo è un obbligo che s'impone dalla legge comune, e direi dalla stessa natura sia ai corpi morali che ai privati.

Può mettersi in dubbio che la provincia debba mantenere la cosa propria?

Questo non può essere argomento di una disposizione speciale. Ora quell'articolo per avere un senso, per avere una ragione di essere, produce un pericoloso equivoco.

Temo davvero quello, che l'onorevole Pellegrini teme; cioè: che si possa credere che la provincia sia obbligata ad avere un manicomio proprio: a crearlo ove non c'è; e se ciò volesse la disposizione proposta diverrebbe molto grave.

Molte provincie hanno il manicomio proprio, ma molte anche non l'hanno, e dovremo costringere tutte ad averlo?

Il solo dubbio che ciò possa essere, sarebbe una minaccia terribile al bilancio provinciale.

Io prego l'Ufficio centrale a riflettere bene su questo pericolo che viene segnalato, e spero che vorrà convenire nella opportunità di non insistere su quel comma dell'articolo come fu proposto.

SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SECONDI. Io ho chiesta la parola per appoggiare l'emendamento dell'onor. Todaro contro questa disposizione del disegno di legge, per la quale viene addossata ai comuni parte del mantenimento dei mentecatti.

Io credo, come lui, che tale disposizione di legge diverrà esiziale per un gran numero di mentecatti, i quali saranno sottoposti alle massime sofferenze in conseguenza di questa disposizione.

Quando io penso che il maggior numero di essi sono affetti da malattie croniche di lento decorso, che possono durare anni ed anni nei manicomi, e forse non più uscire, finchè la morte non liberi i comuni dal peso del loro mantenimento; quando io penso che il costo del loro mantenimento è oggigiorno di molto cresciuto, tanto per l'aumento delle derrate alimentari, che per le esigenze dell'igiene e della scienza moderna,

non posso a meno dal credere che l'amico Toldaro non abbia ragione di ritenere che i comuni faranno tutto il possibile per sottrarsi all'ingente spesa che viene ad aggravare le loro condizioni finanziarie.

I piccoli comuni, per esempio, quelli della Liguria dove io vivo, già caricati di spese enormi per i servizi pubblici, come per l'istruzione pubblica, per l'amministrazione della giustizia, carceri, Corti d'assise, caserme dei carabinieri, per la sanità pubblica, medici, levatrici, per l'infanzia abbandonata ecc., si trovano già aggravati di una sovraimposta comunale di cinque o sei lire per ogni lira d'imposta erariale. I piccoli comuni, ripeto, faranno ogni possibile per sottrarsi a quelle spese, dilazionando, ricusando l'invio ai manicomi dei poveri mentecatti; e quando assolutamente non potranno sottrarvisi, tormenteranno i direttori dei manicomi perchè siano dichiarati guariti degli ammalati che ancora non lo sono.

E che le cose debbano procedere in questo modo ce lo insegna l'esperienza giornaliera di casi analoghi.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che gli ammalati di malattie croniche, incurabili, sono respinti da quasi tutti gli ospedali - ad eccezione di quelli che sono istituzioni apposite - o vi sono ammessi solo allorché i comuni si impegnano a sostenere le spese.

Ora i comuni si rifiutano in generale a tale elargizione, e questi poveri ammalati rimangono senza soccorso di nessuna specie a carico della famiglia, la quale, bene spesso, è sostenuta dal lavoro di una sola persona.

Gli ammalati mentecatti si troveranno in gran numero in questa triste situazione, per loro aggravata dalla circostanza dalla mancanza della mente.

Per questa loro infermità essi si troveranno nella impossibilità di fare ricorso ai sentimenti di umanità, di carità, ed è da prevedersi il caso di quelli che affamati e laceri giaceranno in qualche sotterraneo riproducendo gli obbrobri del medio evo.

Nei piccoli comuni tutti saranno interessati a tener nascosta la vergogna civile, perchè tutti sentirebbero il peso delle gravissime spese.

E così colla disposizione di legge che aggrava i comuni troppo si viene a fare affidamento sui principî di umanità e di educazione

della povera gente. L'avarizia è il peggior nemico del bene; male si appoggerebbe il legislatore se facesse assegnamento sulla liberalità dei consiglieri comunali dei piccoli comuni.

Capisco il concetto della ripartizione delle spese esposto l'altro giorno dall'onor. senatore Gadda, ma allora perchè non si pensa a far pagare le spese comunali e provinciali ai possessori della rendita i quali godono di tutte le comodità dei tempi moderni, procurate dalla provincia e dal comune e senza che essi concorrano nella spesa per un quattrino?

Io non sono economista, sono medico, e vedo quindi la miseria più da vicino; ecco perchè ho osato dire una parola a favore dei poveri ammalati mentecatti.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Spero di poter convincere l'onor. senatore Pellegrini e l'onor. senatore Gadda facendo qualche dichiarazione che risulti come illustrazione dello stesso articolo.

Io comprendo benissimo la serietà del loro argomento ed anche delle loro preoccupazioni, perchè se all'articolo vuol darsi un significato assolutamente obbligatorio, significa che noi porteremo un grande onere per tutte le provincie, in quanto queste sarebbero tutte obbligate a fondare dei manicomi. Ricordo loro che in circostanze simili, le leggi hanno stabilito questo compito obbligatorio con una formola ben diversa, quando hanno detto, per esempio, ogni provincia deve avere una scuola tecnica, oppure deve avere questo o quell'altro stabilimento; ed allora tale compito è così determinato e fisso, che la provincia non può sottrarsi assolutamente alla fondazione ed allo sviluppo di questo Istituto.

La forma di questo articolo però non parmi che possa dar luogo ad alcun dubbio.

« Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici, salvo quelli appartenenti alle Opere pie, e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie consorziate ».

Anzitutto la dicitura del primo comma è in corrispondenza, salvo che il carico sia tutto della provincia o anche in parte dei comuni, col comma secondo, perchè difatti dice: « Le spese

di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle Opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie consorziate».

L'altro comma dice: « Le spese di manutenzione e cura degli alienati poveri nel manicomio » ecc.

Per le prime è assoluto l'obbligo della provincia. Le seconde invece, giusta il progetto ministeriale sarebbero tutte della provincia e secondo il progetto dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo, le spese sarebbero anche ripartite coi comuni.

Dunque ciò spiega la formula di fondazione, manutenzione, di fronte a quella di mantenimento e cura; ma vi ha un altro inciso che illustra meglio l'articolo, alla fine del primo comma: « e di ogni proprietà annessa, sono a carico della provincia o delle provincie consorziate ». Dunque il legislatore suppone, ammette il principio e il fatto, che non ogni provincia abbia il suo manicomio, anzi, che non ogni provincia sia obbligata ad avere il suo manicomio. Quando a questo dovere di umanità, che è per altro stabilito efficacemente e perentoriamente dalla legge comunale e provinciale, la provincia non abbia soddisfatto, vi sono due metodi per soddisfarvi. O la provincia ha il manicomio proprio, o si unisce con altre, per via di consorzio. Io prego gli onorevoli proponenti dell'emendamento di voler considerare questo, che la legge può bene disinteressarsi della questione, della distribuzione, della ripartizione della spesa; ma non può disinteressarsi dell'obbligo che in ogni provincia il servizio di manicomio ci sia e che questo servizio già attuato, sia con un manicomio proprio stabilito dalla provincia, o con un manicomio che pur essendo materialmente in altra provincia, riceva un concorso nella spesa.

In altri termini l'obbligo riguarda, non la sede, ma l'attribuzione del servizio, il bisogno a cui deve provvedere la provincia. E allora la formula stessa « a carico della provincia o delle provincie consorziate », deve dissipare ogni dubbio dalla mente degli oppositori. Quindi sotto questo punto di vista pregherei il Senato a voler accettare l'articolo com'è redatto. Rispetto poi all'altra osservazione che s'è fatta nel voler ripristinare il disegno quale fu presentato nel secondo comma dal Governo io sarei

ben soddisfatto di trovar quest'oggi una nuova parola, un nuovo appoggio alla proposta ministeriale che ebbe ieri il sussidio autorevole dell'onor. Todaro. Ma pur troppo avendo esaminato in complesso la questione se convenga meglio attribuire alla provincia ed ai comuni in una proporzione abbastanza equa, le spese del manicomio, il Governo crede piuttosto di aderire a quella proposta che ha fatto l'Ufficio centrale, anzichè di insistere nella propria, per le ragioni che già autorevolmente sono svolte anche nella relazione del compianto Majorana.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non prendo parte alla discussione di questo progetto di legge, perchè non ho avuto tempo di ponderarlo. Leggendolo ho veduto che parecchi degli emendamenti proposti nel 1892 furono accolti dall'Ufficio centrale. Questo fatto mi avrebbe forse dispensato dal parlare. Ora dico brevemente. Il Senato ha sempre desiderato che le leggi che esso delibera sieno in lingua italiana corretta. La parola *consorzio* non si trova nella lingua italiana, e non vorrei che nell'altro ramo del Parlamento alcuno facesse rimprovero che si passi sopra dal Senato a simiglianti corruzioni della lingua nostra.

CALENDA A. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Pierantoni, e cioè che si dica invece di « provincie consorziate », « provincie riunite in consorzio ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. L'art. 27 consiste di varie parti: per il primo ed il secondo alinea, è stata chiesta la votazione separata, essendovi proposte di modificazione. Leggo il primo comma dell'articolo 27; esso suona così:

« Le spese di fondazione e manutenzione dei manicomi pubblici (salvo quelli appartenenti alle Opere pie) e di ogni proprietà annessa sono a carico della provincia o delle provincie riunite in consorzio ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il primo comma è approvato).

PRESIDENTE. Per il secondo comma, i senatori Todaro e Secondi propongono che si ritorni alla dizione ministeriale.

Questa proposta non è accettata, nè dall'Ufficio centrale, nè dal Governo.

Rileggo il secondo comma dell'articolo, secondo il testo ministeriale:

« Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio sono a carico della provincia, giusta il disposto del n. 6 dell'art. 201 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggo ora il comma redatto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

« Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti; per un quarto a carico dei rispettivi comuni ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora non essendovi domande di ulteriore divisione, rileggo il resto dell'articolo per metterlo ai voti.

« Le spese di trasporto per l'invio degli alienati al manicomio, e pel loro ritorno a domicilio, saranno a carico nei comuni anche pel caso previsto dall'art. 20, nel quale l'amministrazione del manicomio ha diritto di ripetere dal comune, nei modi di legge, il rimborso delle spese occorse, salvo la rivalsa da parte del comune verso chi ne ha l'obbligo.

Le spese di trasporto degli alienati da un manicomio a un altro saranno a carico provinciale, e precisamente di quella provincia a cui incombe la spesa di mantenimento dell'alienato.

Le spese di mantenimento nei manicomi degli alienati esteri, saranno regolate a norma dell'art. 77 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Le spese di trasporto degli alienati esteri poveri nei manicomi o da questi alla frontiera, nel caso di loro riconsegna ai Governi stranieri, sono a carico dello Stato, salvo gli effetti di eventuali convenzioni internazionali.

La competenza della spesa a carico della provincia è determinata dal domicilio di soccorso dell'alienato nel tempo in cui venne ri-

coverato nel manicomio, giusta la legge sulle spedalità ».

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 27. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Tutti gli atti riguardanti le domande, le informazioni e tutti i provvedimenti tanto dinanzi al tribunale, come alle altre autorità, pel ricovero e per l'uscita di un alienato, saranno redatti in carta libera.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora al numero VII.

VII.

Sorveglianza sui manicomi e sugli alienati.

Art. 29.

Il ministro dell'interno invigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali, e, al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti.

La vigilanza sarà esercitata sui manicomi pubblici e privati, e su tutti gli altri stabilimenti che riceveranno alienati, non che sugli alienati tenuti presso le famiglie.

Nel caso d'ispezioni straordinarie ordinate dal ministro dell'interno, la spesa va ripartita, per una metà a carico dello Stato, e per l'altra degli stabilimenti e dello stabilimento ispezionati.

Gli statuti organici devono essere approvati con decreto regio.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare.

TODARO. Dopo la discussione avvenuta nel 1892 in Senato, sul disegno di legge presentato dal ministro Nicotera, fu riconosciuto necessario quanto io sostenni in quella occasione, vale a dire di provvedere anche alla psichiatria, e fu in conseguenza di quella discussione che nel Consiglio sanitario superiore fu aggiunto un medico alienista.

Ora anche in conseguenza di quel principio

nel primo comma di questo articolo è detto :

« Il ministro dell' interno invigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali, e, al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti ».

Io proporrei una piccola aggiunta. Dopo le parole « dei medici provinciali », aggiungerei « del medico alienista del Consiglio superiore di sanità, e, al bisogno », ecc.

TAIANI, *relatore*. L' Ufficio centrale non si oppone alla domanda fatta dal senatore Todaro.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. L' Ufficio centrale non aveva fatta veruna obiezione al modo come era espresso l' articolo, pure ignorando che vi fosse per obbligo un distinto alienista, quale membro del Consiglio superiore di Sanità; ma quando nell' articolo è detto che cumulativamente e non disgiuntivamente il ministro dell' interno ha facoltà di ordinare questa ispezione, o per mezzo di prefetti, o per mezzo di medici provinciali, o al bisogno di medici scelti fra i più eminenti alienisti, è sembrato all' Ufficio centrale che non debba essere limitata la facoltà al ministro dell' interno di scegliere fra gli alienisti colui che a lui pare più adatto a tale incombenza, tenuto conto che a lui spetta la responsabilità del buon andamento del servizio, anche mediante ispezioni su tutti i manicomi.

Se il Governo crede dover specificare che l' alienista da esser mandato in ispezione debba essere quello che fa parte del Consiglio superiore, l' Ufficio centrale non ha nessuna obiezione a fare, ed accetta l' emendamento.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io ritiro il mio emendamento, perchè ho pensato che venendo poi tutte le questioni al Consiglio superiore di sanità, sulle quali dovrà definitivamente pronunziarsi anche il medico alienista che fa parte di esso, non parmi conveniente che questo sia chiamato a giudicare del suo operato, e d' altro canto non potrà astenersene, essendo nel Consiglio il membro più competente in materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l' art. 29.

Chi l' approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 30.

Saranno inoltre istituite delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi e istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Esse saranno costituite dal medico provinciale, da un medico alienista (che nelle città sede di Facoltà universitaria sarà il professore di clinica delle malattie mentali, purchè non sia direttore del manicomio) e da un membro del Consiglio provinciale di sanità. Dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

Esse ne riferiscono al prefetto che in caso di bisogno riferirà al ministro dell' interno.

Sull' andamento generale del servizio dei manicomi sarà fatta relazione ogni anno dal ministro dell' interno al Consiglio superiore di sanità.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Ho domandato la parola su questo art. 30, perchè questa Commissione speciale che tale articolo propone di istituire, mi pare che sarebbe una istituzione superflua, e quindi dannosa, perchè creerà conflitti di competenze, e nuocerà all' azione effettiva della vigilanza governativa. Infatti le attribuzioni che avrebbe questa Commissione speciale, l' articolo lo dice chiaramente, saranno quelle che già spettano al prefetto, ed al Consiglio provinciale sanitario. La Commissione che ora si propone dovrebbe esercitare la vigilanza sui manicomi ed istituti congeneri ecc., e sarà costituita dal medico provinciale, da un medico alienista, e da un membro del Consiglio provinciale di sanità, i quali dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati, sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni ed ai licenziamenti.

Ora tutte queste attribuzioni sono già disimpegnate dall' autorità governativa, la quale deve provvedere e vigilare.

E lo stesso articolo, nell' affidare questo incarico di vigilanza ad una speciale Commissione come la costituisce?

Con quelle stesse persone che il prefetto dovrebbe impiegare per esercitare le proprie attribuzioni di vigilanza. Infatti questa Commissione dovrebbe essere composta del medico provinciale e di uno dei membri del Consiglio di sanità.

Ora il prefetto per adempiere al suo obbligo di vigilanza che ha per legge, deve appunto adoperare il Consiglio di sanità, e questi medici provinciali che costituiscono i naturali consiglieri del Governo in questa materia.

A me pare quindi che sia una superfetazione pericolosa, e la conseguenza sarà che mentre l'autorità governativa dovrebbe avere tutta la responsabilità, noi la diminuiremo col creare un altro ente, senza alcuna ragione, e ciò per quella consueta dannosa abitudine che ho già notato e deplorato altra volta, di nominare Commissioni speciali che intralciano l'esercizio naturale delle funzioni governative.

Ogni qual volta vediamo che un servizio non procede bene, crediamo di trovare un rimedio col mutarne l'organismo. Probabilmente la disposizione è stata dettata dall'aver sott'occhio qualche località in cui il servizio dei mentecatti non procedeva bene: allora si corse col pensiero a credere che le Deputazioni tutte facessero male, che i prefetti tutti facessero male e da ciò il ritrovato di una Commissione speciale, quasiché le attitudini delle persone col cambiar loro la veste diventino migliori.

Il prefetto può e deve esercitare la vigilanza dei vari servizi; questo ufficio di controllo, questa tutela delle leggi amministrative, è l'ufficio suo: collo stemperarlo in Commissioni, non si fa che diminuire la responsabilità del Governo, e quindi nuocere al servizio.

Nella tutela dei dementi quella vigilanza il prefetto la eserciterà col mezzo appunto di quelle stesse persone delle quali si vorrebbe formare una Commissione speciale.

In questa Commissione poi si chiama a farne parte un alienista. Questo alienista dovrà naturalmente essere una celebrità, o almeno una persona molto distinta per dottrina, perchè sembrerà necessario che sia persona di tanta autorità da esercitare con efficacia la sua azione di controllo a fronte del direttore del manicomio.

Ora queste sue doti di capacità in una simile Commissione di vigilanza, non avranno nulla a fare.

Cosa dovrà vigilare giornalmente questo alienista scienziato?

Noi, in pratica, non otterremo altro che di mettere in continuo conflitto questo alienista col direttore del manicomio.

Ora una delle due: o l'alienista non vede o non vuol vedere, e lascerà fare al direttore, ed allora coprirà col proprio nome onorevolissimo la responsabilità dell'andamento del manicomio; e questo è un grave pericolo. Oppure se questo non fa, se lealmente e francamente l'alienista compie il proprio dovere, ed avremo un inciampo continuo e difficile a vincere per l'andamento normale del servizio nel manicomio. Avremo messo in lizza due professionisti; due suscettibilità che non riconosceranno mai in altri una competenza superiore alla loro.

Quanto i professionisti siano gelosi, e lo devono essere, della loro importanza personale, credo che ciascuno di voi sappia.

Qual è quel direttore di manicomio che non crederà di essere un alienista di primo ordine?

Noi quindi avremo creato questa bella istituzione che metterà alle prese gli organi principali di un servizio importantissimo, col solo risultato di avere tolta o diminuita la responsabilità vera del prefetto, ossia del Governo.

Io spero che l'Ufficio centrale riflettendo a tutto ciò aderirà alla mia proposta di togliere da questo articolo la istituzione di una speciale Commissione.

Permetta il Senato che io faccia una ulteriore considerazione a sostegno della detta mia tesi; considerazione che mi pare molto grave e che abbia uno speciale carattere morale.

Il prefetto ha l'obbligo di fare eseguire nei casi opportuni, sia nel manicomio, sia in altri stabilimenti privati ove si curino dementi, delle ispezioni per sorvegliare il servizio: e rispetto alle accettazioni ed al rilascio degli ammalati, la legge saviamente provvede colla competenza dell'autorità giudiziaria.

La legge ha già provveduto, accordando al prefetto la facoltà di tali ispezioni; e noi stessi nell'articolo antecedente abbiamo ciò confermato. Le persone che *ad hoc* il prefetto può adoperare sono competenti, essendo il medico provinciale e i membri del Consiglio sanitario. Anzi, in casi importanti e quando le circostanze lo consiglino, può il prefetto incaricare qualche

alienista distinto, prendendolo anche fuori di provincia.

Ciò è serio ed è pratico. Colla Commissione che propongono ora, sarà la stessa Commissione che ordinerà a se stessa di fare una data ispezione. È ciò serio, è ciò pratico?

Nell'abbandonare ad una Commissione questo diritto di vigilanza ed alla sua iniziativa l'ordinare e l'eseguire ispezione, presenta, oltre la contraddizione, anche un vero pericolo. Perché, oltre a vegliare sui manicomi e sulle case di salute, la Commissione avrà la vigilanza sugli ammalati curati in casa, al loro domicilio.

Lasciando da parte il considerare la gravità di questo diritto, di visitare i domicili privati, mi limito ad osservare che, comprendendo in tale Commissione uno specialista per le malattie mentali, è molto probabile che esso abbia a richiedere alle famiglie dei provvedimenti straordinari, avendo delle esigenze che saranno per essa di impossibile esecuzione, mancando dei mezzi necessari a provvedere a tali esigenze speciali, onde dovranno abbandonare ad un manicomio pubblico o privato i loro ammalati. Noi andremo così a togliere alle famiglie i figli, i padri ammalati, quando invece la custodia, presso le famiglie dovrebbe essere, la preferibile, ogni volta che sia compatibile colla vigilanza e cura del demente.

Io non faccio nemmeno l'ipotesi che questo alienista nell'esercitare pressioni per avere provvedimenti straordinari per la cura e tutte quelle previdenze igieniche che costano moltissimo, sia mosso dal desiderio di spingere presso qualche casa privata i dementi; questo non lo voglio nemmeno supporre; e questo spero non avverrà mai.

Io invece mi faccio una ipotesi nobilissima per l'alienista. Me lo immagino mosso dal solo amore per la dottrina, dal solo zelo per la cura dei malati, dal solo desiderio di far meglio degli altri; ma la conseguenza però sarà che quella povera famiglia non potrà rispondere a tutte quelle esigenze, e intanto l'ammalato glielo porteranno via.

Io credo che effettivamente noi avremo fatto un grave male; perchè noi dobbiamo piuttosto promuovere la cura degli ammalati presso le famiglie.

Ciò è voluto non solo da un sentimento di umanità, ma anche io credo per la migliore

cura pratica, perchè spesso la strada vera per ridonare la intelligenza al malato, si è di destare le affezioni, che solo il focolare domestico può dare, per far rivivere la luce del pensiero, la via migliore è quella del cuore; mi pare che ogni volta si può tenere presso la madre il figlio, presso la moglie il marito, noi avremo fatto molto per ristabilire la sua ragione.

Ora, dinanzi a queste considerazioni, dovrete convenire che noi andiamo a creare una istituzione che se anche non fosse dannosa, come io temo, sarà per lo meno superflua.

È perciò che io prego il Governo e prego l'Ufficio centrale ad acconsentire di togliere da questo articolo quella parte che si riferisce alla istituzione di una Commissione speciale di sorveglianza per la cura ed assistenza dei dementi, sia negli ospedali, sia nei manicomi; sia nella istituzioni pie, sia presso le famiglie private.

BIANCHI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI G. Io non dirò che pochissime parole per associarmi alle osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Gadda e per aggiungere agli argomenti con tanta evidenza di dimostrazione addotti dall'onorevole preopinante, una considerazione che parmi meriti di non essere dal Senato trascurata.

Pochi mesi or sono io ho avuto l'onore di trovarmi presente a una adunanza di rappresentanti di molte provincie d'Italia, congregati allo scopo di conferire insieme ed esprimere il loro avviso circa alle disposizioni contenute in questo disegno di legge.

Ben 29 provincie erano in quell'adunanza rappresentate e fu unanime il voto in essa formulato che si avesse a togliere dalla legge la disposizione contenuta nell'articolo che stiamo discutendo, colla quale si istituisce una nuova speciale Commissione di vigilanza.

È sembrato alle rappresentanze provinciali che per quanto possa esservi stata talora ragione di deplorare inconvenienti, anche non lievi, nel servizio che si è avuto in questo ultimo trentennio nei manicomi delle nostre provincie, se ben si considera, da un lato l'insufficienza delle disposizioni legislative, colle quali quei servizi furono retti finora, e dall'altro tutto ciò che dalle provincie fu fatto, l'opera di queste possa essere nel suo complesso giu-

dicata non sfavorevolmente, e in ogni caso non tale da giustificare quella specie di *diminutio capitis*, che si vorrebbe infliggere alle amministrazioni provinciali sottoponendole alla vigilanza speciale di una nuova Commissione, per quanto riguarda il servizio dei pazzi, mentre per questo, come per tutti gli altri commessi alle Deputazioni provinciali, la tutela della Giunta amministrativa e la vigilanza del prefetto, del Consiglio sanitario, del medico provinciale, dovrebbero ritenersi largamente sufficienti.

La nuova Commissione destinata a sorvegliare in ogni dettaglio la vita interna dei manicomii, nel mentre potrebbe diventare un nuovo organismo ingombrante, tutt'altro che favorevole al facile disbrigo degli incumbenti amministrativi, non si vede qual nuova garanzia potrebbe dare del buon andamento dei manicomii medesimi, l'onor. senatore Gadda avendo dimostrato colla più chiara evidenza come a tutti gli incarichi che si vorrebbero a quella Commissione affidare già provvedano le vigenti leggi amministrative e sanitarie commettendoli alle autorità competenti. Io credo quindi che il Senato farebbe cosa conveniente eliminando dalla legge quest'aggiunta inopportuna e mi associo intieramente alla proposta a tale intento presentata dall'onor. senatore Gadda.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Anche io credo che il senatore Gadda abbia, in massima, ragione, perchè una volta che noi abbiamo dato nell'articolo 29, ai prefetti facoltà anzi imposto loro il dovere d'invigilare i manicomii, spetta ad essi la libertà di servirsi dei loro dipendenti, che nel caso in discorso, sarebbero i medici provinciali; ma, onorevole Gadda, quest'articolo non può sparire; perchè è messo come correzione ad un errore nel quale si è caduti, facendo i medici provinciali senza obbligarli a conoscere la psichiatria.

Ora l'ispezione di un manicomio ha per obiettivo principale di vedere se le persone che ci stanno, ci stanno a torto o a ragione, e se sono curati e mantenuti secondo i criteri dell'esperienza psichiatrica.

Il medico provinciale, che non conosce psichiatria, non può rendersi conto di queste due cose fondamentali in un manicomio.

Noi fino ad ora abbiamo dei medici che sono buoni igienisti, ma che non conoscono nè psichiatria, nè medicina legale. Noi non abbiamo ottemperato a tutte e due le parti delle quali risulta la sanità pubblica, vale a dire l'igiene e la polizia medica.

Ci siamo preoccupati della parte igienica e punto di quella che concerne la polizia medica. Ed intanto i medici che devono servire lo Stato, i medici provinciali, i medici di questura, ed anche, a mio modo di vedere e ve lo dimostrerò più tardi, anche i medici condotti, devono conoscere ciò che è necessario conoscere per il servizio dello Stato. I medici condotti, quantunque mantenuti a spese dei comuni, sono anche essi chiamati a prestare il loro servizio nello interesse della polizia medica.

Ora, essendosi commesso questo errore, per correggerlo questo articolo diventa necessario.

Quando avremo regolato tutto il servizio della sanità per ciò che spetta alla polizia pubblica, quando avremo i nostri medici provinciali ugualmente istruiti nella medicina legale e nella psichiatria come ora lo sono nell'igiene, allora quest'articolo sarà superfluo, e non sarà applicato, bastando l'ispezione del solo medico provinciale, il quale allora possederà tutte le cognizioni necessarie per fare tale servizio.

Però, nel tempo stesso che io riconosco la necessità di lasciare l'articolo, credo che bisogna apportarvi un emendamento.

In questo articolo è detto che la Commissione deve essere composta di tre membri, il medico provinciale, il quale se conoscesse la psichiatria dovrebbe bastare lui solo a far questo servizio, un membro del Consiglio della Sanità provinciale ed un alienista, il quale - notate bene - nelle città che hanno un'università deve essere professore di psichiatria.

In questo modo voi fate un *membro nato* in un servizio così delicato: e se questo professore di psichiatria non risponde al vostro scopo, come farà il signor ministro dell'interno a sbarazzarsene? Ciò sarebbe un inconveniente gravissimo.

L'onorevole Gadda faceva osservare, giustamente, come questo psichiatra potrebbe essere amico del direttore; ma io credo che potrebbe invece essere più facilmente un nemico, e così noi potremmo avere in qualche città, sede di

università, il caso in cui non potrebbe reggere alcun direttore di manicomio.

Questo dunque è tale inconveniente che bisogna togliere assolutamente; ed io perciò propongo che quella parte dell'articolo, che si riferisce alle ispezioni, sia redatta nel senso che la Commissione di vigilanza sia composta del medico provinciale e di un membro del Consiglio della sanità provinciale, che sia alienista.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Vi sono due proposte, l'una per sopprimere l'art. 30, l'altra per emendarlo.

Io sono favorevole all'art. 30. Non mi pare conforme allo spirito della società moderna e al grave argomento il condannare una Commissione di vigilanza, composta di persone, che forniscono elementi tecnici indispensabili alla ricerca delle condizioni igieniche dei locali, al trattamento degli alienati, anche perchè alcuni dei commissari rappresentano l'interesse diretto dell'ente cui appartengono.

Poco fa si accettò l'articolo che impone alle provincie tre parti dell'onere della spesa. È giusto che la provincia vegga sino a qual punto le spese saranno necessarie.

Sanno benissimo quelli tra i nostri colleghi, che pur non hanno profondi studi sulla materia, quanto siano gravi oggi le discrepanze fra gli alienisti per segnare i veri confini tra la follia e la ragione. Triste è la storia di persone spesso rinchiusa tra gli alienati per vendette di famiglia, per gelosia, per cupidigie di successioni, al fine di creare incapacità, d'impossessarsi di amministrazioni di beni o per soddisfare ad altre malnate passioni. In nessun paese libero si sentirebbe tanta avversione a istituire Commissioni così composte, perchè facciano opera di filantropia e di carità e di buon governo ispezionando queste istituzioni necessarie alle umane infermità.

Io credo che il collega Gadda, che ha parlato con tanto calore dei pericoli dell'articolo, non abbia freddamente considerato che le Commissioni non avranno alcuna potestà di separare figli da parenti, mariti dalle mogli e di ledere l'autonomia della famiglia. L'articolo impone la ispezione su persone che già sono ammesse al manicomio, e che già furono dichiarate alienate, e perciò trattenute a domicilio, e le Commissioni non hanno potestà de-

liberante; dovranno semplicemente riferire al prefetto il quale, in caso di bisogno, ne riferirà al ministro. Manca quindi ad esse un potere di azione. Nulla si sanziona che possa ledere la sicurezza delle persone.

I prefetti, che hanno mille e cento cose da fare, e che non sono forniti di studi speciali, per questa legge saranno sgravati da un onere, che non saprebbero degnamente compiere. Si consideri poi che l'art. 29 ha disposto che il ministro dell'interno vigili o per mezzo dei prefetti o dei medici provinciali, o di medici specialisti. Con l'art. 30 sono indirizzate diverse forze allo scopo unico del buon trattamento degli infermi.

L'articolo non dispone cosa dannata o da dannare.

Purtroppo le amministrazioni ordinarie spesso non diedero buona prova di attività, come avvenne nell'amministrazione e nella vigilanza dei brefotrofi.

Anche per questo opino che l'articolo possa esser mantenuto, salvo emendazione nella forma. Leggo nel testo: « Saranno inoltre istituite delle Commissioni ». Perchè non si dice semplicemente *Commissioni*? Il testo dà luogo ad equivoco: o significherà che in ogni provincia potranno essere più Commissioni, o significherà che talune provincie potranno averle ed altre no. Ciò sarebbe un controsenso con la parola *saranno*, che significa *comando* di atto obbligatorio. Si vuole forse dire che avranno le Commissioni le sole provincie, le quali hanno manicomio? E come si formeranno le Commissioni consorziali?

Io, raccomandando maggiore studio, sopprimerei la particella « delle » e lascerei « saranno inoltre costituite Commissioni provinciali » ecc. e vorrei più chiara dizione.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Le considerazioni svolte dai senatori Gadda e Giulio Bianchi sono molto gravi; e poichè l'Ufficio centrale e l'onorevole sottosegretario di Stato, in una precedente seduta, si sono mostrati così poco favorevoli alla creazione di Commissioni, io faccio appello a questi loro convincimenti, perchè ne vogliano fare l'applicazione anche alla disposizione di questo articolo.

Abbiamo la legge 22 dicembre 1888 sulla sa-

nità e igiene pubblica, che è una legge organica, su questo ramo del servizio pubblico, la quale istituisce in ogni provincia un Consiglio provinciale sanitario. Questo Consiglio è presieduto dal prefetto. Vi sono rappresentati tutti gli elementi che si possono desiderare, cioè: gli elementi governativo, provinciale, comunale, giuridico e tecnico.

Ora domando: perchè non si dà la vigilanza sui manicomi ai Consigli provinciali sanitari?

Ma qui mi obbietterà l'onorevole collega Todaro: siamo sicuri che in questi Consigli sanitari vi siano degli uomini competenti?

Rispondo: a ciò si può rimediare con una disposizione aggiuntiva, vale a dire, con lo stabilire che nelle provincie nelle quali vi sono manicomi, del Consiglio provinciale sanitario sarà chiamato a far parte un medico alienista.

In questa maniera voi avrete l'organo precostituito di vigilanza su tutto ciò che riguarda uno stabilimento di questa natura; e si avrà l'individuo competente a cui si possono affidare quegli incarichi speciali che i bisogni richiedano.

È manifesto che creando questa Commissione si apre la via a degli antagonismi inevitabili, perchè, evidentemente, per il modo onde è concepito l'articolo, queste Commissioni debbono invigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati, sulla osservanza delle leggi e regolamenti che li concernono e via discorrendo: attribuzioni tutte che, in fondo, entrano naturalmente nella competenza normale dei Consigli provinciali sanitari. Quindi io propongo che l'articolo venga così modificato:

« Il Consiglio sanitario provinciale esercita la vigilanza sui manicomi ed istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Nelle provincie nelle quali esiste un manicomio sarà chiamato un alienista a far parte del Consiglio sanitario. Il Consiglio dovrà vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati, sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che lo concernono, e specialmente riguardo alle ammissioni ed ai licenziamenti ».

In questo modo si fa capo ad un Consiglio cui si dà una funzione che esso è in grado di esercitare; si evita la creazione di una Commissione che, evidentemente, una volta creata dovrà avere i suoi uffici, il suo personale, la sua cancelleria, introducendo così nella pro-

vincia un nuovo organo del quale non è punto dimostrata la necessità.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Ho domandato la parola per far rilevare al collega Todaro che io abbozzo nel suo senso, e cioè che i medici provinciali non hanno sufficiente competenza alla sorveglianza dei manicomi. Io credo che questa dei medici provinciali, sia stata una cattiva ruota introdotta nell'ordinamento amministrativo provinciale.

In moltissimi luoghi non hanno fatto buon servizio; ad ogni modo è una istituzione che abbiamo e va dunque rispettata.

L'onorevole Todaro ha paura che in materia di dementi ciò possa essere insufficiente e vorrebbe che nel Consiglio sanitario si assicurasse la inclusione di un elemento migliore.

Certo è una cosa da desiderarsi; ma io preferirei moltissimo la proposta di dare un elemento speciale allo stesso Consiglio sanitario provinciale.

Dà grande importanza a questa istituzione del Consiglio sanitario provinciale, l'aver a presidente il prefetto, ossia il rappresentante del Governo. Il prefetto è l'autorità che deve dare vita alla istituzione; ed è il braccio esecutivo delle deliberazioni del Consiglio sanitario.

Quindi a me pare che questa legge si dovrebbe armonizzare colle disposizioni generali dell'ordinamento amministrativo.

Io temo che la Commissione speciale sia praticamente nulla. Infatti quando si crede opportuno l'intervento di un alienista distinto, il prefetto, il quale ordina l'ispezione, va a prenderlo dove c'è, anche fuori della provincia; ed io più d'una volta ho dovuto, in casi importanti, rivolgermi al consiglio di un celebre alienista che esercitava fuori della provincia che io amministrava.

Ora se noi andiamo a cristallizzare in una commissione, l'elemento tecnico, noi faremo una cosa contraria allo scopo che noi ci prefiggiamo, lasciamo piena libertà per ordinare le ispezioni al prefetto che provvederà, sentito il Consiglio sanitario e le farà eseguire in quel modo che le circostanze gli suggeriranno. Lasciamo alla autorità governativa l'intera responsabilità delle ispezioni.

Il collega Pierantoni mi pare che abbia dato, certo senza volerlo, a favore della mia tesi

l'argomento più importante; perchè egli ha detto: liberiamo i poveri prefetti da questa responsabilità. Ma è appunto questo, che noi non dobbiamo volere. Io non vorrei che l'autorità governativa fosse liberata dalla responsabilità per la sorveglianza di questo servizio; giacchè effettivamente essa è la sola autorità che può con efficacia esercitarla, perchè ha alla sua dipendenza il medico provinciale, il Consiglio sanitario e tutti gli elementi occorrenti, potendo, lo ripeto, nei casi gravi andare a prendere, dove lo trovi, qualche luminaire. Questo mi pare veramente il modo pratico per tutelare il servizio dei manicomi.

Io prego il Senato ad accogliere questi concetti. A me pare poi che la proposta del senatore Saredo riassume le considerazioni che ho esposto. Il Consiglio sanitario è presieduto dall'autorità governativa, e la responsabilità è raccolta in essa. Nulla vieta che possa formar parte del Consiglio sanitario un alienista: e questo sarà certamente un vantaggio, perchè così in un Consiglio sanitario agli altri membri che hanno competenze speciali, si porterà anche la specialità del medico alienista.

Credo che in questo modo avremo acquistato qualche cosa di pratico dalla discussione che si è fatta intorno all'articolo 30 del progetto.

CALENDA A., Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Dai precedenti oratori sono state presentate al Senato due questioni. L'una, che è la principale, quella dell'abolizione dell'articolo, o, mi spiego meglio, dell'abolizione di questa Commissione, la quale, a giudizio di onorevoli senatori, limita assolutamente la facoltà del prefetto, e limitandone la facoltà, ne limita la responsabilità. L'altra questione poi verte sulla composizione di questa Commissione, qualora essa fosse ammessa.

L'Ufficio centrale, esaminato l'articolo, dichiara innanzi tutto che l'articolo non può essere soppresso, poichè, oltre della Commissione che vi si istituisce, vi si parla anche di altri obblighi che hanno una grande importanza per l'utilità che da essi ridonda sull'andamento del servizio dei manicomi, sul quale dovrà essere fatta una relazione al Consiglio superiore. Quindi questa parte dovrebbe essere sempre mantenuta.

In quanto poi all'altra questione della sop-

pressione o meno della nomina di questa Commissione, il vostro Ufficio ha osservato innanzi tutto, quando è venuto all'esame di detto articolo, che, siccome tratterebbesi di cose delle quali si presume che i prefetti possano non essere periti, quale per esempio è non tanto il trattamento degli alienati quanto l'ammissione dei presunti alienati nel manicomio o del licenziamento di essi, ha osservato che fra le attribuzioni, in verità soverchie, che si davano a questa Commissione, v'era necessità che taluna attribuzione di tal fatta dovesse essere conservata, ma con modalità ben diverse. Ed invero l'Ufficio centrale, quando sarebbe venuto in discussione l'articolo, si proponeva di domandare: Ma chi presiederà questa Commissione? Questa Commissione, che qui sta in sospenso, da chi avrà l'impulso? Se l'ha di sua natura propria, l'Ufficio centrale non l'ammette e non la potrebbe ammettere rispetto all'autorità governativa, rispetto all'autorità che deve rispondere del buon andamento di tutto il servizio governativo. Una Commissione la quale di suo arbitrio, di sua iniziativa proceda all'esercizio di attribuzioni tanto importanti, e talune, come osservava l'onorevole Gadda, così delicate, non può restare autonoma ed indipendente.

Quindi questa Commissione dovrebbe sempre essere presieduta dal prefetto, e se è presieduta dal prefetto è già tolto il rischio che con la disposizione in esame si possa in qualche modo menomare l'autorità ed il prestigio del prefetto.

Ma è necessario, domanda lo stesso Ufficio, che vi sia una Commissione speciale, quando vi è il Consiglio provinciale sanitario presieduto dal prefetto? E quando in questo Consiglio sanitario il prefetto potrà sempre trovare specialmente, se vi si ammette anche un alienista, persona adatta all'incarico datagli dalla legge?

Il vostro Ufficio centrale in verità quando trova in altro modo adempiuta quella parte delicata per la quale si crea una Commissione, non ha nessuna difficoltà che questa Commissione venga tolta di mezzo.

La Commissione sarebbe composta dal medico provinciale; ed il medico provinciale è il braccio del prefetto, sta a lato del prefetto, ed il prefetto potrà sempre mandarlo per una ispezione. Sarebbe composta da un membro del

Consiglio provinciale sanitario, ed il prefetto può convocare, il Consiglio quando crede, e delegare anche, insieme al medico provinciale, un membro del Consiglio provinciale sanitario. Quindi, posta, la necessità di modificare la composizione, di questa Commissione secondo i diversi gusti, perchè chi ci vuole e chi non ci vuole l'alienista, posta assolutamente la necessità che sia affidata la presidenza di questa Commissione al prefetto o a chi per lui, il vostro Ufficio centrale non annette importanza a che la Commissione, come ora è composta, possa essere eliminata, ed in tal caso si accosta volentieri all'emendamento che ci propone l'onorevole Saredo, salvo a determinar meglio, quali di questi membri del Consiglio sanitario provinciale siano due o tre, costituiti in Commissione speciale a disposizione sempre del prefetto attendano ad una vigilanza sempre più assidua e continua sull'andamento del manicomio.

Quindi per concludere: L'Ufficio centrale apprezza moltissimo le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti circa questa nuova creazione per eliminare ogni dubbio che possa riuscire la Commissione come d'impaccio tecnico o scientifico innanzi all'autorità del prefetto: quindi se la Commissione deve esistere, deve esser presieduta e convocata dal prefetto.

Non potendosi poi sopprimere tutto l'articolo per le utili disposizioni che esso contiene, s'accosta all'emendamento del senatore Saredo, al quale crede che senza difficoltà si associeranno gli onor. senatori Gadda e Bianchi.

Finalmente domanda di eliminare il secondo comma nel quale si dice che questa Commissione riferisce al prefetto, e mantiene poi il terzo comma che dice: « sull'andamento generale dei servizi dei manicomi » ecc.

Questo è il concetto dell'Ufficio centrale, e ci auguriamo di aver consenziente il Ministero su queste nostre osservazioni; che speriamo possano conseguire il concorde suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Vedo che la discussione ha giovato moltissimo, perchè già le idee si concentrano su di un punto essenziale, e convergono tutte allo stesso scopo.

Noi vogliamo che ci sia una vigilanza se-

vera, una vigilanza sciente, così sui manicomi privati e pubblici, come sui mentecatti a domicilio; e ci deve essere una Commissione a questo scopo; soltanto si discute se essa debba essere nominata dal prefetto ovvero dal Consiglio di sanità provinciale; ma io credo che la mentovata Commissione potrà essere indicata per legge, quando si dirà che essa è composta del medico provinciale e di un membro alienista del Consiglio di sanità provinciale.

Dunque non potrebbe eliminarsi la questione di chi deve nominare la Commissione; ma comunque sia, questa deve sottostare al prefetto, che è e deve rimanere il responsabile di tutto il servizio, essendo che il Consiglio di sanità provinciale non dà che pareri, e per avere questi pareri il prefetto sottoporrà al predetto Consiglio le relazioni dall'anzidetta Commissione, poichè altrimenti si cascherebbe nello stesso errore, cui ho accennato poc' anzi, che, cioè, se considerate la Commissione come un'emanazione del Consiglio di sanità provinciale, allora il Consiglio che dovrà in prima istanza giudicare degli atti della Commissione sarebbe giudice e parte.

Sono d'accordo con gli altri, nell'evitare che il medico alienista della Commissione sia una persona introdotta dal di fuori, la quale non faccia parte della stessa amministrazione; e però mi accosto anch'io in certo modo all'emendamento proposto dal senatore Saredo, il quale è venuto nell'idea di mettere nel Consiglio di sanità provinciale un alienista, come è stato fatto pel Consiglio superiore di sanità.

SAREDO. Due parole per un chiarimento.

Nell'emendamento proposto era conservato il penultimo capoverso dell'art. 30, che per effetto dell'emendamento medesimo non ha più ragione d'essere, come bene ha osservato l'onorevole relatore e quindi dovrebbe essere soppresso.

Avverto poi che dove ho detto « un alienista » devesi dire « un medico alienista ».

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Mi permetta il Senato poche osservazioni:

Io mi sarei associato alla proposta, degli onorevoli senatori Gadda e Bianchi, perchè ho l'intimo convincimento che le Commissioni, di cui all'art. 31, per la difficoltà di adempiere un-

ufficio utile, finiranno per essere una superfluità: corpi senza una giurisdizione, sono anche incapaci ad esercitare una vigilanza effettiva ed efficace; e se mai essi si proponessero di esercitarne una veramente seria sorgerebbe allora il pericolo di conflitti inevitabili anche solo esprimendo o volendo far prevalere concetti e propositi in contrasto a quelli, che può avere il direttore tecnico, di cui parla l'art. 3, il quale, come il Senato sa, ha facoltà così assolute ed estese.

Inoltre io penso che più si moltiplicano gli invigilatori meno si saprà su chi debba ricadere la responsabilità del buon andamento dei manicomi.

Il prefetto, ricordando che esiste una Commissione coll'incarico di invigilare sul manicomio, si curerà meno della vigilanza propria, così farà a sua volta la Commissione, sapendo di avere un mandato di vigilanza sussidiario e fra troppi invigilerà nessuno.

Per parte mia è scarsa la fiducia nell'opera di queste Commissioni permanenti e temo che debba accadere di esse come è avvenuto delle Commissioni di vigilanza stabilite dal regolamento carcerario le quali incaricate di sorvegliare sui vari servizi e sull'andamento delle carceri, per qualche anno non furono nominate, quando si riuscì a costituirle non furono che raramente convocate, e quando talune vollero fare qualche cosa, cominciarono le difficoltà, gli attriti e contrasti tali per cui fu ritenuto partito più saggio non fare assegnamento sull'esistenza loro.

L'Ufficio centrale ha già dichiarato che accetta la formola proposta dal senatore Saredo, ed io aderirei a questa formola perchè mi pare che toglierebbe molti inconvenienti che potrebbero nascere coll'art. 31, ma in proposito chiederei uno schiarimento.

Può darsi che io abbia mal compreso, ma non mi pare che il senatore Saredo abbia detto che il Consiglio provinciale di sanità debba esser costituito come Commissione permanente per esercitare vigilanza sui manicomi: bensì e solamente il senatore Saredo avrebbe detto, che invece di nominare Commissioni speciali potesse, all'occorrenza, fungerne l'ufficio il Consiglio provinciale di sanità, e il concetto dell'on. senatore Saredo era ad un tempo pratico e prudente.

Al contrario il presidente dell'Ufficio centrale, mi pare abbia posto la questione sotto un aspetto diverso; parrebbe giusto quanto accennò il presidente dell'Ufficio centrale che nel Consiglio provinciale sanitario debba veramente costituirsi una Commissione permanente di vigilanza, che sarebbe una ripetizione della disposizione di cui all'art. 31.

Ora poichè i Consigli provinciali sanitari debbono ritenersi certamente competenti ad esercitare la vigilanza che venisse loro richiesta; poichè i Consigli provinciali sanitari sono presieduti dal prefetto e al prefetto è demandata la vigilanza sui manicomi, mi pare che senza necessità di costituire i Consigli provinciali in Commissioni di vigilanza i prefetti, ove e quando lo credano opportuno, possano richiedere al Consiglio provinciale sanitario di procedere ad apposite ispezioni sui manicomi, evitando ogni ragione di antagonismo, di sospetto e di odiosità che può scorgersi nella istituzione delle Commissioni permanenti, delle quali è parola nell'art. 31.

In questo modo si raggiungerebbe l'intento che coll'art. 31 la legge si sarebbe voluto prefiggere, la vigilanza sui manicomi sarebbe meno suddivisa, più omogenea e più efficace, e se, come è facile, al Consiglio provinciale di sanità appartenesse un medico psichiatrico giusta la proposta dell'onorevole senatore Saredo, sarebbero anche soddisfatti i voti espressi dall'onorevole senatore Todaro.

Chiariti intanto meglio il concetto dell'onorevole senatore Saredo e quello, che a me parve, forse per errore, molto diverso dell'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, sarà più agevole combinare una redazione migliore dell'articolo 31, se si volesse sopprimere.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Mi dispiace di prendere la parola per la terza volta, ma la prendo per togliere un equivoco che mi pare nato dalle parole dell'onor. Borgnini. E l'equivoco è questo.

L'onorevole collega ci dice che questa vigilanza sarà fatta quando crederà utile di farla il prefetto od il Consiglio di sanità provinciale.

No, onor. Borgnini, questa vigilanza deve essere obbligatoria, continua, frequente, ed esatta, tanto per i manicomi pubblici e privati e gli alienati che in essi stanno rinchiusi,

quanto per gli alienati che stanno a domicilio. Si aggiunga che per questi ultimi si richiede una vigilanza permanente, anche perchè ci sono dei mentecatti che in una fase sono tranquilli e possono lasciarsi liberi, in un'altra fase diventano pericolosi alla società; ed allora richiedono una grande custodia od anche potrà sorgere la necessità di farli rinchiudere in un manicomio.

Non volete voi tutelare la società dal pericolo di questi pazzi?

Volete che il Ministero dell'interno non si preoccupi di questo?

Vi sono di quelli a domicilio che devono essere quasi direi mensilmente invigilati e se il caso lo richieda anche più frequentemente.

Adunque, la necessità di una vigilanza continua frequente, in una parola, seria e permanente, non si può revocare in dubbio. Se si potrà dire, e in ciò ha ragione l'onor. Borgnini, che una Commissione numerosa sarà la meno adatta ad esercitare una sorveglianza così continua; ciò avverrà fino a tanto che i nostri medici provinciali, ai quali spetta tale vigilanza, non avranno acquistato la conoscenza di medicina legale e psichiatrica, come ho io sostenuto.

Ora, giacchè ho la parola, prego l'onor. Arcoleo che voglia accettare le modificazioni apportate a questo articolo riguardo al medico alienista della Commissione, come risultano dalla discussione avvenuta.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo come proponente dell'articolo accettato già dall'Ufficio centrale, e che è riproduzione dell'articolo votato già nel 1892 dal Senato, ha il dovere di spiegare la ragione, la virtualità della disposizione, perchè dagli attacchi fatti così autorevolmente e con sì gravi considerazioni dagli egregi oratori, potrebbe rilevarsi che per lo meno l'articolo sia un pleonasma.

Ringrazio gli onorevoli senatori Pierantoni e Todaro di avere appoggiato l'articolo salvo quelle modalità le quali poi si possono concordare, ma io insisto ad illustrare non l'opportunità, ma la necessità dell'articolo di due specie di vigilanza.

Si occupò questa legge di una che dirò estrin-

seca, meccanica, amministrativa, e ne parla l'articolo 20.

« Il Ministero dell'interno vigila al regolare andamento dei manicomi pubblici e privati e del servizio degli alienati »; andamento e servizio: parte amministrativa ed esterna. « La vigilanza sarà esercitata nei manicomi pubblici e privati e in tutti gli stabilimenti » ed accenna ad una vigilanza esercitata per mezzo dei prefetti, dei medici provinciali ed al bisogno, di medici scelti fra i più eminenti alienisti.

Ma considera in seguito un'altra vigilanza che riguarda la libertà dell'individuo, la sua ammissione, il suo licenziamento, tutto l'insieme di quelle circostanze le quali lo costituiscono come in una specie di reclusorio e di prigione di fronte alla quale lo Stato, per mezzo dei nuovi organi, deve esercitare un sindacato più proficuo, più concreto, più umano.

Difatti l'ultimo inciso del primo periodo dice: « dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati, sulla osservanza delle leggi e regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti ».

È vero; l'onorevole senatore Gadda, con quella penetrazione che lo distingue, ha osservato che c'è già un complesso di attribuzioni: e si è preoccupato che queste attribuzioni aderenti ad un organismo nuovo possano costituire un impedimento piuttosto che uno sviluppo della vigilanza che richiede la legge. Ma la questione mi pare semplice: è necessaria questa vigilanza di cui all'articolo 30?

Nessuno ne può sconvolgere. Dunque sulla funzione nessun dubbio: tutti d'accordo.

La questione verte solo sul modo di esercitarla.

Per quanto io ne veda, parmi che la proposta del disegno ministeriale sia la più semplice. E mi spiego.

Di qui non si esce: o un ispettorato speciale, costituito da un organo dell'Amministrazione centrale, o locale; o una vigilanza costituita *iure proprio* direttamente, per via di organi esistenti. Il primo concetto è scartato nel disegno ministeriale e giustamente.

Questo ispettorato che si esercita, come su altri servizi dello Stato, per mandato imperativo dell'Amministrazione o centrale o locale non conduce allo scopo.

L'indagine può avere due forme; la igienica, e si chiama vigilanza, ufficio permanente che si può esercitare assiduamente, continuamente con diligenza; o quell'altro, morboso, e allora assume subito la forma d'inchiesta. Allorché non esiste un organo permanente, appena si vogliono fare delle indagini, qualunque ispezione prende forma acuta d'inchiesta, d'onde il sospetto, e spesso il risultato contrario all'intendimento. E qui invece non si tratta che della vigilanza quotidiana, continua, la quale non si può confondere con quella dell'art. 29, proposta dall'onor. Saredo. Egli si preoccupa di un organo nuovo e chiede: Perchè creare quelle Commissioni, le quali l'Ufficio centrale e il Governo hanno combattuto ieri?

Scusi, onor. senatore Saredo, qui non si parla d'una Commissione scelta *ex-novo*; si tratta di tre individui riuniti con sistema collegiale, ma che già sono organi esistenti. Uno è il medico provinciale: per compito che la legge gli impone con l'art. 11. L'altro è il Consiglio sanitario, e c'è qui delegazione di uno dei suoi membri; il terzo è un medico alienista, che nella città, sede di facoltà universitaria, sarà il professore di clinica delle malattie mentali.

Nè occorre qui discutere del modo con cui si costituisce questa Commissione, e come funziona: sarà materia del regolamento. Parliamo della semplicità del disegno ministeriale.

Secondo l'onor. Saredo il più adatto sistema del sindacato è questo: cioè, il Consiglio sanitario provinciale esercita la vigilanza con un medico alienista; dunque secondo la proposta dell'onor. Saredo, avremmo di fronte i tre membri del disegno ministeriale, sostituiti più largamente. Infatti il disegno ministeriale ammette un membro del Consiglio provinciale di sanità, un medico alienista (professore di università che presenta le più salde garanzie) e il medico provinciale. Secondo la proposta dell'onorevole Saredo, i primi due sono ammessi esplicitamente, anzi invece di un membro del Consiglio di sanità, tutto il Consiglio di sanità, oltre il medico alienista, ed è incluso implicitamente nella proposta dell'onor. Saredo il medico provinciale, che per legge deve esercitare questa vigilanza...

SAREDO. Fa parte del Consiglio provinciale...

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'in-

terno... E che ne fa parte, questo volevo dire. Secondo la proposta dell'onor. Saredo, il medico provinciale sarebbe dunque incluso. E allora che scopo ha l'emendamento?

Onorevole Saredo, rispondo alla sua obiezione. Nel disegno ministeriale si ammette che ci sia un membro del Consiglio provinciale di sanità, anzi due, se vi si conta il medico provinciale.

Or bene, onor. Saredo, il Consiglio provinciale di sanità è composto (e scusi il Senato se debbo rammentare certe cose) di due dottori di medicina e chirurgia, di un cultore di chimica, di un giureconsulto farmacista, di un veterinario, di un ingegnere e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Ora in una funzione così speciale come quella della vigilanza sui manicomi, noi avremo l'inconveniente di un corpo troppo complesso quale è il Consiglio provinciale di sanità in cui la parte tecnica non sarebbe rappresentata che da due elementi, cioè precisamente dai due membri che nel disegno di legge ministeriale sono rappresentati dal medico provinciale e da un membro del Consiglio superiore di sanità.

Dunque il metodo è molto più semplice. Ma aggiungo un'altra considerazione.

Il Consiglio superiore di sanità è disadatto ad esercitare questa funzione di vigilanza. Il Consiglio non dà che pareri: come ente collettivo ha bisogno dello stimolo delle autorità le quali vengono a chiedere a lui lumi o ispezioni secondo che la necessità lo esiga. Ed allora entreremo in un circolo vizioso, e invece d'avere una vigilanza assidua per mezzo d'individui che rappresentano organi stabiliti per legge, e rispondono a necessità di servizi, avremo una vigilanza saltuaria o inefficace a discrezione assoluta del prefetto. Cosicché si fallirebbe allo scopo, perchè il prefetto potrebbe non farla mai esercitare.

Concludendo, dalla discussione risulta che si vuole mantenuto il principio di questa vigilanza speciale; inoltre che debba essere esercitata da un organo che non sia il prefetto (perchè a lui spetta l'altra puramente amministrativa di cui all'articolo 29), risulta che deve essere incarnata in un sistema collegiale, perchè nella proposta Saredo, non solo non è escluso tal sistema, ma è più largo, perchè ammette la vigilanza nel Consiglio provinciale

sanitario. Secondo la proposta ministeriale invece sarebbe esercitata da organi esistenti, e cioè da un membro del Consiglio provinciale, da un medico provinciale e da un medico alienista.

Il Governo non insiste sulle modalità, ma sul concetto, cioè che sia qualche cosa di permanente, di organico, che eserciti sindacati per quella parte che si riferisce all'ammissione, al licenziamento, alle condizioni igieniche degli alienati, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E che di tal sindacato si riferisca al prefetto che potrebbe non attuarlo da sé per inerzia o negligenza, mancando così al fine della legge.

Considerata la cosa sotto questo punto di vista, e tenendo conto delle varie osservazioni, il Governo dichiara ch'è pronto ad accettare quelle formalità, le quali mantenendo questi criteri possono dar luogo ad esprimere in un articolo speciale una vigilanza distinta da quella dell'art. 29, e che non dipenda dai poteri discrezionali del prefetto.

Quindi, ove si voglia anche sospendere la votazione di questo articolo per concordare una redazione migliore, il Governo non ha che a consentire ed anzi prego che si venga in questa deliberazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Saredo.

SAREDO. L'ultima dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato rende molto agevole il mio compito, poichè dal momento che è accettato il concetto che qualche modificazione all'articolo in discussione è necessaria per ordinare la vigilanza sui manicomi, evidentemente potremo trovare un terreno di conciliazione e risolvere concordemente le difficoltà sollevate; ma debbo giustificarmi, me lo consentirà l'onorevole sottosegretario di Stato, circa l'affermazione che io abbia nella mia proposta eliminato dall'Ufficio di vigilanza il medico provinciale.

Ora ciò veramente non risponde alla realtà, perchè nell'art. 8 sulla legge sulla sanità pubblica relativo alla costituzione del Consiglio provinciale sanitario è detto quanto segue: « Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e penale ed il medico provinciale ».

Ma sa l'onorevole sottosegretario di Stato per qual motivo io ritengo che il Consiglio sanitario provinciale eserciterà più efficacemente di una Commissione nuova di tre membri la vigilanza?

Perchè non dobbiamo dimenticare che l'articolo che stiamo discutendo dice: « Dovranno vigilare sulle condizioni igieniche dei locali »; e quindi non basta solamente il medico, ci vuole anche un ingegnere, e questo nella Commissione proposta non ce l'abbiamo, mentre l'abbiamo nel Consiglio sanitario provinciale.

Aggiunge l'articolo: « dovrà vigilare sul trattamento degli alienati »; e quindi vi vogliono persone esperte nelle materie amministrative, vale a dire un buon amministratore quale dev'essere quello che per legge è chiamato a far parte del Consiglio sanitario.

L'articolo prosegue: « sull'osservanza della legge e regolamento che li concernino e specialmente riguardo alle ammissioni e licenziamenti »; ebbene nella Commissione non abbiamo, oltre un giuriconsulto, anche il procuratore del Re?

E chi più del procuratore del Re ha ufficio naturale e legittimo per esercitare la vigilanza sulle ammissioni e licenziamenti?

Non dimentichiamo che nelle ammissioni o dimissioni di mentecatti sono in gioco questioni di libertà individuale e di sicurezza pubblica. Dunque a me pare che, deferendo ai Consigli provinciali sanitari la vigilanza sui manicomi, poniamo questi sotto l'autorità che è più naturalmente indicata.

Resta un'obiezione grave, fatta dal sottosegretario di Stato e dal senatore Borgnini. Il Consiglio provinciale costituisce un collegio numeroso, e i collegi numerosi non sono molto idonei ad esercitare un'azione esecutiva. Ora la vigilanza è un atto di attività permanente. Ebbene, associandomi alla proposta del sottosegretario di Stato, possiamo vedere insieme in qual modo converrà organizzare presso i Consigli provinciali un'efficace vigilanza; ma cerchiamo di evitare la superfetazione di una nuova Commissione; non si tratta che di aggiungere alle funzioni, che già la legge dà ai Consigli provinciali, una funzione di più, determinando il modo pratico di concretarla.

Per conseguenza io propongo che si sospenda la discussione di questo articolo, acciocchè l'Uf-

ficio centrale, l'onorevole sottosegretario di Stato, tenuto conto delle idee svolte nella presente discussione, possano domani proporci una redazione che metta d'accordo le idee stesse.

CALENDA A. L'Ufficio centrale accetta la sospensione della discussione su questo articolo.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Poichè l'Ufficio centrale accetta la proposta di sospendere la discussione su questo articolo, vorrei richiamarne l'attenzione benevola sul testo dell'art. 31.

Non so se prevarrà, o meno, il concetto esposto dal senatore Saredo, e mi auguro che prevalga. Comunque sia però, è noto che col l'art. 31 mentre si vorrebbe una vigilanza sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, si aggiunge poi che la vigilanza stessa dovrebbe essere speciale sulle ammissioni e sui licenziamenti degli alienati.

In verità non so come questa Commissione possa esercitare la sua vigilanza anche sulle ammissioni e sui licenziamenti degli alienati, dacchè ad essi si è già provveduto cogli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e seguenti, della legge che si sta discutendo.

Per i licenziamenti e le ammissioni, è competente l'autorità giudiziaria, ma sarà forse, e non crederei che possa essere mai intenzione del Senato che il procuratore del Re ed il Tribunale debbano nell'esercizio delle loro funzioni ritenersi soggetti alla vigilanza di alcuna Commissione.

Non mi pare che ciò debba essere, e non so come questa Commissione possa esercitare la sua sorveglianza.

Quando un alienato è ricoverato passa sotto la dipendenza del procuratore del Re, il quale assume informazioni e provoca i provvedimenti che crede opportuni, nè quindi si può comprendere come altri possano essere incaricati di invigilare sulle ammissioni e sui licenziamenti.

Ignoro, dopo il rinvio, come verrà formulato questo articolo, ma ho voluto enunciare queste mie osservazioni, affinchè l'Ufficio centrale abbia la cortesia di tenerne conto nelle sue deliberazioni, e perchè non s'incorra nell'inconveniente che si abbia e si possa supporre che l'autorità giudiziaria, la quale naturalmente coi

suoi decreti, colle sue ordinanze, fa quello che stima nella sua prudenza possa mai andare sottoposta a verun sindacato.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Debbo dare uno schiarimento su questo inciso.

Veramente la funzione di vigilanza che questo articolo darebbe, o alla Commissione, o al Consiglio provinciale, è una vigilanza d'ordine tecnico e amministrativo; e fra i suoi uffici vi sarà quello di tenere informata, occorrendo, l'autorità giudiziaria, e delle ammissioni e dei licenziamenti.

La disposizione di questa parte dell'articolo, che sarebbe conservata, si concilia perfettamente con le disposizioni precedenti già votate, che riguardano tutto il procedimento, che chiamerò giudiziario, ordinato per l'ammissione e la dimissione dei mentecatti. Sono due funzioni assolutamente diverse che si completano; non c'è nessuna antinomia.

La funzione di vigilanza è una funzione amministrativa, pietosa, per la quale chi la esercita, fra gli altri doveri che adempie, ha anche quello di occuparsi delle ammissioni e dei licenziamenti; occorrendo, per mezzo del procuratore del Re eccita l'autorità giudiziaria a provvedere. Sicchè, ripeto, questa disposizione io la trovo perfettamente al suo posto nell'articolo di cui si parla; solamente questa funzione, invece di darla alla Commissione, ho considerato che sia deferita al Consiglio sanitario provinciale; ma, ripeto, quanto al modo di applicare questa disposizione, avremo tempo a parlarne nella prossima seduta, quando vi saranno portate le modificazioni da concordarsi fra l'Ufficio centrale e l'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta sospensiva per l'articolo 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Il Consiglio provinciale, giusto il disposto dell'art. 1, designa l'istituto o gli istituti in cui tutti gli alienati poveri che si trovano nella provincia possano essere accolti; provvede alle spese per il loro mantenimento e cura, nonchè

al rimborso del quarto dovuto dai comuni; fa invigilare per mezzo della Deputazione provinciale a che questi siano convenientemente trattati, e sia regolato il servizio pel loro trasporto al manicomio e pel loro ritorno a domicilio.

Nella sessione ordinaria annuale, stanzierà l'ammontare previsto della retta giornaliera da corrispondere nell'anno successivo pel mantenimento degli alienati a pagamento, e ne informerà tutti i comuni della provincia, i comuni e le provincie diverse che possono esservi interessati.

GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. È un emendamento semplicissimo, o signori, che io credo opportuno e necessario di portare a questo articolo e precisamente alla parte che venne dall'Ufficio centrale aggiunta all'articolo ministeriale.

Questa parte dice che il Consiglio provinciale, fra gli altri provvedimenti, dà anche il seguente: « Provvede al rimborso del quarto dovuto dai comuni ».

Ritengo che l'Ufficio centrale ha inteso di dire che il Consiglio provinciale provvede alla riscossione del quarto della spesa che sta a carico del comune, come è stato stabilito nell'art. 27.

Ma oltre di esservi, a mio modo di vedere, una improprietà manifesta di linguaggio nel dire che « provvede al rimborso » mentre s'intende di dire « provvede alla esigenza », le parole usate potrebbero dare luogo ad un grave dubbio; al dubbio cioè che il comune debba bensì pagare un quarto della spesa; ma che il Consiglio provinciale debba poi rimborsarglielo.

Questo certamente non ha inteso di dire l'Ufficio centrale che ha proposto la parte dell'articolo che discutiamo. Io sono d'avviso che, si possa togliere l'avvertita improprietà di linguaggio ed eliminare ogni dubbio, modificando così l'articolo « provvede alla riscossione del quarto dovuto dai comuni ».

La mia proposta è tanto semplice che io credo l'Ufficio centrale aderirà immediatamente ad accettarla e così si farà perdere poco tempo al Senato per una correzione che si presenta come secondaria, ma che omessa, potrebbe dare appiglio a qualche comune di ritenersi

esonerato da una spesa già deliberata a di lui carico dal Senato.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Avrei un'altra piccola modificazione da proporre. In questa prima parte dell'art. 31 si dice: « Il Consiglio provinciale giusta ecc. provvede alle spese per il loro mantenimento e cura, nonchè al rimborso del quarto dovuto dai comuni »; ora questo reclamare il rimborso veramente è una funzione più inerente alla Deputazione provinciale che al Consiglio. Evidentemente il Consiglio provinciale che siede quindici giorni l'anno, non è molto indicato per fare un atto, come questo, di ordinaria amministrazione; quindi io proporrei là dove dice: « fa invigilare per mezzo » ecc. di trovare una forma che dica: « per mezzo della Deputazione provinciale ».

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale non è colpevole, come il senatore Griffini pretende. Se noi adottassimo il suo emendamento ossia di sostituire la parola *riscossione* alla parola *rimborso* veramente diremmo cosa per nulla esatta.

La parola *riscossione* potrebbe intendersi ove la provincia dovesse riscuotere il quarto del comune prima che la provincia stessa lo avesse pagato per conto dei comuni; ma siccome la cosa deve camminare diversamente, vale quanto dire che la provincia paga l'intero e poi deve riscuotere il quarto dal comune, allora, mi permetta il senatore Griffini, la grammatica o il dizionario indicano non la parola *riscossione* ma la parola *rimborso*; l'emendamento quindi proposto dal senatore Griffini non è accettabile.

In quanto alla osservazione dell'onorevole Saredo che non è funzione del Consiglio provinciale lo esigere, dirò che appunto il Consiglio deve provvedere, fissando nei bilanci i pagamenti e le quote dei rimborsi, e poi, come è naturale, si serve per lo effettivo incasso degli organi che la legge mette a sua disposizione.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Dichiaro che ritiro il mio emendamento.

GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI. Accettando fin dove mi sembra possibile l'idea dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, lo pregherei a vedere se non sia il caso, invece di dire che «provvede al rimborso», il che stando alla lettera esprimerebbe che debba farlo, mentre invece dovrebbe riceverlo, di dire che: «provvede ad ottenere il rimborso», perchè allora sarebbe tolto il dubbio.

TAIANI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Quindi si direbbe: « Nonchè ad ottenere il rimborso » ecc. Se non vi sono altre modificazioni...

CALENDA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Vi sarebbe ora la proposta del senatore Saredo, che l'Ufficio centrale accetta, essendo dizione più conforme all'indole della nostra legge amministrativa, e consisterebbe nel dire dopo le parole: « nella provincia possono essere accolti », ecc., « e la Deputazione provinciale provveda alle spese », ecc.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato per l'interno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pregherei l'onor. Saredo di voler consentire che resti com'è; perchè è bene quello che egli dice, che propriamente è la Deputazione provinciale; ma la parola *provvedere* può significare tutto un insieme di cose che implica anche voto; e questi voti non possono essere emessi dal Consiglio provinciale.

Non è soltanto funzione amministrativa, ma è tutto l'insieme.

S'intende bene del resto che non provvede che la Deputazione provinciale.

Dato questo schiarimento credo che l'onor. Saredo potrà consentire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saredo.

SAREDO. Naturalmente non sollevo una questione per un emendamento di sì piccola importanza; avverto soltanto che la mia proposta è in armonia con lo stesso articolo, perchè fino a un certo punto si parla del Consiglio provinciale il quale provvede ecc., poi si dispone che il Consiglio fa invigilare per mezzo della Deputazione provinciale ecc.

Se veramente con quella parola *provvedere* si intende che le funzioni del Consiglio provinciale si esplicano in tutti i modi stabiliti dalla legge, evidentemente questa dichiarazione

che vi è nella seconda parte dell'articolo è superflua.

Perché, infatti, vi si dice: « fa invigilare per mezzo della Deputazione provinciale? ».

Allora, cancelliamo anche questo inciso e resti inteso che tutte le funzioni indicate nella prima parte dell'art. 31, le compie il Consiglio provinciale o direttamente (e non so come potrà compierle) o per mezzo della Deputazione provinciale. Del resto, ripeto, non insisto nel mio emendamento.

TAIANI, *relatore*. Allora l'Ufficio centrale ritira l'emendamento che aveva presentato.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo rimarrebbe così modificato: invece delle parole « nonchè al rimborso del quarto dovuto dai comuni » porre le altre: nonchè ad ottenere il rimborso del quarto dovuto dai comuni »; e il resto identico.

Pongo ai voti l'art. 31 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Stante l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 18 - *seguito*);

Assegnazione di L. 40,000. per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute (N. 133);

Modificazione all'art. 74 della legge elettorale politica (Schede) (N. 139);

Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il Municipio di Palermo (N. 136).

II. Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 18.5).